

(N. 1001-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1950

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 12 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che siete invitati ad approvare tende a facilitare i rapporti economici, e perciò anche politici, tra la regione Trentino-Alto Adige e le provincie del Tirolo. Già in precedenza il Senato ha approvato — su relazione del sottoscritto — due convenzioni tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori ed il transito pure facilitato stradale sempre nella zona del Tirolo settentrionale ed orientale. L'accordo attuale tra l'Italia e l'Austria ha per oggetto il regolamento dello « scambio facilitato » di merci tra codeste regioni di confine, e l'accordo tornerà certamente utile alle regioni confinanti.

Trattasi nel complesso di una esportazione merci di 750 milioni di lire dalla regione dell'Alto Adige verso i Bundesländer e viceversa, per pari somma altrettanti merci esportate dai Bundesländer alle regioni Trentine. All'accordo sono annesse due tabelle A e B; nella prima sono elencate voci di merci e di animali che saranno esportati dal Tirolo verso il Trentino e viceversa; mentre nella seconda sono elencate voci aggiuntive per completare il quantitativo prefissato di 750 milioni di scambio merci.

Le merci importate ed esportate, secondo l'articolo 2, sono esenti da qualsiasi imposta o tassa di entrata o di uscita, in generale applicabili alle merci e ai prodotti importati ed esportati normalmente. Gli uffici doganali delle due zone provvedono a tutte le pratiche formali

per codeste operazioni di importazione e di esportazione. Per entrambi le parti la fatturazione avrà luogo in lire italiane.

Nell'ipotesi di contestazioni o di contrasti è stata costituita una Commissione mista permanente italo-austriaca composta di 3 membri italiani e 3 austriaci con relativi sostituti, la quale potrà appianare ogni difficoltà, modificare od integrare le liste dei contingenti indicate dall'articolo della Convenzione ed infine presentare proposte per il perfezionamento e lo sviluppo dell'Accordo.

La durata dell'accordo è per tempo indeterminato e potrà essere tuttavia denunciato con un preavviso di almeno un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

A conclusione dell'Accordo, nell'articolo 8 si stabilisce: « le Alte Parti contraenti dichiarano che i vantaggi e i privilegi reciprocamente concessi dal presente accordo sono privilegi di « traffico di frontiera » e pertanto non potranno essere revocati in base alla clausola della Nazione più favorita contenuta in accordi particolari o generali ».

Sostanzialmente quindi trattasi di un accordo favorevole per due Paesi e che specificatamente tende a restaurare rapporti di buon vicinato nelle zone di confine Alto Adige Tirolo. Per i motivi sopraindicati vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare il disegno di legge che si riferisce a codesto Accordo concluso a Roma il 12 maggio 1949.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra le regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 12 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 dell'Accordo.